

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.»

— Il Capo I, sezione seconda della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, è così rubricato:

«Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE, Sezione II Applicazione».

Note all'art. 13:

Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4. — 1. (Abrogato).

2. (Abrogato).

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.

6. (Abrogato).

7. (Abrogato).

8. (Abrogato).

8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni.»

Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6. Fermo restando il divieto di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004, la produzione di materiali ed oggetti destinati all'esportazione con caratteristiche difformi da quelle stabilite con i decreti ministeriali di cui all'art. 3 è subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente in base agli ordinamenti regionali.

I contravventori dell'obbligo previsto dal precedente comma sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.»

Note all'art. 14:

— Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.

17G00040

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 marzo 2017.

Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2017, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza Europea dei ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.).

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE 3 AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE
DI MERCI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima ap-

plicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;


Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 168, del 19 luglio 2013 e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015 n. 149 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015).

Visto il documento ITF/IRU recante il manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il Contingente multilaterale;

Visto il documento ITF/TMB/TR(2016)9, trasmesso con nota SA/185.2016 del 22 novembre 2016 dall'International Transport Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2017 fra i vari Paesi aderenti;



Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2017 è stato fissato a 268 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria almeno Euro IV;

Considerato che alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per l'Austria e per la Fed. Russa e alcune non sono valide per l'Austria, per la Fed. Russa e per la Grecia;

Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore, sono così strutturate:

64 senza limitazioni;

26 non valide per l'Austria e per la Fed. Russa;

178 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa;

Considerato che, sulla base del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015 n. 149 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015) sono state attribuite per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 85 autorizzazioni (38 senza limitazioni, 8 non valide per l'Austria e per la Fed. Russa e 39 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa), restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 183 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali, ripartite come segue:

26 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore;

18 non valide per l'Austria e per la Fed. Russa utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore;

139 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a) del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilità veicoli idonei di tipo Euro IV o superiore, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), le autorizzazioni CEMT vengono ripartite tra le imprese richiedenti secondo il criterio di cui all'introdotta allegato 9 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, alle imprese classificate in graduatoria;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 come modificato dal decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Visto l'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento del 16 novembre 2016 n. 172;

Esaminate le 46 domande pervenute,

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2017 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della ITF-Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT).

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate le 183 autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili per l'anno 2017, sempre tenendo conto della presenza del parco disponibile di veicoli della categoria Euro IV o superiore.

Le autorizzazioni sono assegnate secondo la seguente ripartizione:

26 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore;

18 utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore non valide per l'Austria e per la Fed. Russa;

139 utilizzabili con veicoli di categoria Euro IV o superiore non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa;

Art. 3.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2017

Il dirigente: COSTA



ELENCO N. 1

Graduatoria 2017 relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 come modificato con Decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015.

Pos.	DATI IMPRESA				Punteggio
	Denominazione Impresa	Sede	Iscrizione Albo	Iscrizione REN	
1	STANWEX ITALIA DI PALYSA WALDEMAR	BOSIO (AL)	AL0355214P	M0111052	639,50
2	RICOTTO SRL	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0050057J	M0056435	488,52
3	MUTTI SPA	PODENZANO (PC)	PC4352889B	M0038065	206,28
4	GERMANETTI SRL	ALBA (CN)	CN0505606K	M0015202	180,00
5	GOKBORA TRASP.INT. E COMM.ESTERO SRL	TRIESTE	TS3102230M	M0072053	130,80
6	CECCONI SPA	AREZZO (AR)	AR4752567E	M0003144	119,80
7	FUTURA ENTERPRISE SRL	BITONTO BA	BA7460908T	M0005429	109,08
8	ALPETRANS SRL	MAROSTICA (VI)	VI2953326G	M0063282	68,22
9	RIBONI RBN SRL	MEZZANA (TN)	TN2054821X	M0117320	61,80
10	GRUPPO MERCURIO SPA	TORRILE (PR)	PR4255164H	M0087891	60,84
11	AUTOTRASPORTI SOROSINA SRL	PANICO (BG)	BG1156522L	M0006756	60,48
12	GIURIATO E FORTUNA SPA	CASTEL D'AZZANO (VR)	VR2809874N	M0114865	58,50
13	CHIGGIATO TRASPORTI SRL	PIOMBINO DESE (PD)	PD2456918C	M0039462	57,06
14	SE.TRA.S. SRL	NARNI SCALO (TR)	TR5750808U	M0058958	40,86
15	AUTOTRASPORTI VERCESI SRL	POZZUOLO MARTESANA (MI)	MI0850292L	M0027509	40,14
16	SERVIZI INTEGRATI EUROPEI SRL	PORTICO DI CASERTA (CE)	CE7003781E	M0069280	38,52
17	TIROL TRANS NUOVA SRL	BOLZANO (BZ)	BZ2153519H	M0074438	33,66
18	AUTOTRASPORTI MARCON SRL	CASTELFRANCO VENETO (TV)	TV2655865Q	M0060036	33,60
19	GRUBER LOGISTICS SPA	ORA (BZ)	BZ2151453D	M0011090	33,40
20	LOGEAST SRL	TRIESTE	TS3102390N	M0106302	32,58
21	TAROTRANS SRL	FONTEVIVO DI BIANCONESE (PR)	PR4253018G	M0042430	31,60
22	AUTOTRASPORTI CARAUSU C. & C. SNC	MONTEMAGGIORE AL METAURO (PU)	PS5505040R	M0069721	31,32
23	BRK di BELPERIO ROSARIO	GATTEO (FC)	FO3960265J	M0095415	29,43
24	MASOTTI SRL	TAVAGNACCO (UD)	UD3252334R	M0060832	26,28
25	COOPERATIVA LAVORATORI TRASPORTO RAVENNA C.L.T. scrl	RAVENNA	RA4403608P	M0045248	25,20
26	FIDEL SRL	PADOVA	PD2460136C	M0093052	23,22
27	NACS SRL	CHIUSI (SI)	SI5252995F	M0104860	20,60
28	LUCA TRASPORTI SAS	TRIESTE (TS)	TS3101455A	M0059213	19,44
29	EURO-ITALTRANS Sarls	ARCOLE (VR)	VR2809963P	M0118294	16,60
30	CHIARION LUIGINO	ROVIGO (RO)	RO2601932D	M0051567	13,80
31	AUTOTRASPORTI CONVERTINI GIOVANNI & FIGLI SNC	LOCOROTONDO (BA)	BA7463103B	M0096299	11,60
32	CAB SERVICES SRL	ASSISI (PG)	PG5602663R	M0040650	10,00
33	SPASIC SNEZANA	PESSANO CON BORNAGO (MI)	MI0875501B	M0030140	8,30
34	PARSIMPEX SRL	VIMODRONE (MI)	MI0886072T	M0098486	8,20
35	QUAGLIO GIANNI	ROVIGO (RO)	RO2602424H	M0051690	7,30
36	AS SRL	GORIZIA	GO3151382B	M0121637	6,60
37	BORGO TRANS SRL	BORGORICCO (PD)	PD2460186F	M0095113	6,40
38	AUTOTRASPORTI CUTILLI ROMEO & C. SNC	PIANELLA (PE)	PE6400080G	M0040007	5,60
39	AUTOTRASPORTI CONVERTINI SANTE SRL	CASTELLANA GROTTA (BA)	BA7463215A	M0099004	5,10
40	NEWLINE di VISENTHAINER ROBERT E C. SAS	LAIVES (BZ)	BZ2152268U	M0011274	4,32
41	M & S AUT.TI di MIGLIORANZI F. e C. SNC	SOMMACAMPAGNA (VR)	VR2809981A	M0119023	3,10
42	BIGNOTTI MAURO	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)	MN1652948L	M0031670	2,88
43	CIGALA TRASPORTI SRL	PAVONE DEL MELLA (BS)	BS1301507H	M0009667	2,16
44	SIBLING SRL	POVEGLIANO V.SE (VR)	VR2810067C	M0123010	1,60
45	F.1 TRANSPORT di FIGARO NEREO SNC	VIGASIO (VR)	VR2805977H	M0065067	0,80



ELENCO N. 2**IMPRESSE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N.1:**

PER NON AVERE IN DISPONIBILITA' ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ULTERIORI VEICOLI DELLA CATEGORIA MINIMA PREVISTA PER IL CONTINGENTE ITALIANO PER L'ANNO DELLA GRADUATORIA STESSA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL 9 LUGLIO 2013:

IMPRESA	SEDE	ALBO	REN
1) T.F.R. di RICOTTO LUCIANO e MAURO SNC	VILLAGRANCA PIEMONTE (TO)	TO0064100R	M0057275

17A01988

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 24 febbraio 2017.

Variazione di denominazione di varietà di triticale iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-bis del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253, del 30 ottobre 2014, con il quale sono stata iscritta al registro nazionale la varietà di triticale denominata *Biomax*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la proposta di nuova denominazione presentata dagli interessati e volta a evitare interferenze con la normativa relativa alle produzioni biologiche;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 5/2016 senza che siano state presentate obiezioni alla sua adozione;

Considerato pertanto concluso l'esame della nuova denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di triticale *Biomax* è modificata in *LG Brixon*.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A01987

